

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1049

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Deputato FERRARIO

Annunziata il 31 gennaio 1950

Ricostituzione del comune di Santa Maria Hoè, in provincia di Como

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto 25 ottobre 1928, n. 2522 il Governo d'allora, avvalendosi dei poteri conferitigli dal regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382, decideva la soppressione del vecchio comune di Santa Maria Hoè e la sua aggregazione al comune di Rovagnate (dichiarato sede municipale) che assumeva la nuova denominazione di Santa Maria Rovagnate.

Le proteste contro tale arbitrio a nulla valsero, ma appena avvenuta la liberazione, e cioè nel mese di novembre 1945, gli abitanti di Santa Maria Hoè inoltravano una petizione al prefetto di Como chiedendo il ritorno all'autonomia.

Da tale data ha inizio l'agitazione loro; tanto che lo stesso consiglio comunale di Santa Maria Rovagnate, nella seduta del 31 maggio 1947; dando parere favorevole alla domanda di separazione, riconosceva che « i « frazionisti di Santa Maria Hoè non hanno mai « fatto mistero della loro contrarietà alla fusione a suo tempo superiormente disposta « giacchè hanno passivamente assistito al lento « declinare delle prerogative proprie del loro « ex comune; quale il tradizionale mercato dei bozzoli... ». Per un complesso di fatti non imputabili, certo, alla buona volontà della popolazione, la pratica si trascinò tanto per le lunghe da giungere al Ministero degli Interni quando ormai era entrata in vigore la nuova Costituzione per cui non poté essere definita.

Da qui la necessità della presente proposta di legge. Santa Maria Hoè; vecchio comune con oltre 1200 abitanti fissi e 1500 durante la villeggiatura; è rinomato oltrechè per il mercato dei bozzoli (uno dei quattro mercati ufficiali della provincia di Como) anche per quello di frutta e verdura che vi si tiene dalla primavera all'autunno inoltrato; ed al quale accorrono numerosi grossisti non solo della provincia di Como; ma anche delle finitime. Esiste inoltre, in luogo, un'industria con oltre 200 operai, abbonda l'artigianato, numerosi sono i pubblici esercizi, parecchie le famiglie facoltose. La sua situazione finanziaria, come risulta dal prospetto redatto nel 1947, è ottima. E può essere di parecchio migliorata. Del resto, le sue possibilità finanziarie sono documentate dal fatto che nel 1928, al momento della sua fusione con Rovagnate, Santa Maria Hoè versò nelle casse del comune capoluogo, la bella somma di lire 54.000.

Ha il suo palazzo comunale, quello delle scuole; il suo camposanto. Le opere pubbliche, strade comprese, sono in condizioni ottime, il solo problema d'una certa importanza che il nuovo comune avrà da risolvere è quello dell'acqua potabile per qualche frazione. Si può essere certi, però che questo problema sarà affrontato e risolto con la massima energia, dato che in luogo non mancano i mezzi. Sarà questo un'impegno d'onore per la nuova amministrazione. È costituito, infine, in unica parrocchia. Così stando le cose è naturale che la popolazione di Santa Maria Hoè solleciti la

ricostituzione del suo vecchio comune; anche perchè l'attuale amministrazione comunale è ormai ridotta a non poter svolgere che lavoro di normale amministrazione a causa del generale disinteresse dei consiglieri e della popo-

lazione tutta. A dare legittima soddisfazione a tale aspettativa mira appunto la presente proposta di legge, che, sono certo, avrà il vostro unanime consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comune di Santa Maria Hoè soppresso con decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2522 ed aggregato al comune di Rovagnate sotto la denominazione di Santa Maria di Rovagnate è ricostituito nella sua precedente circoscrizione territoriale come in atto alla data della fusione, e cioè al 25 ottobre 1928.

ART. 2.

Il comune di Santa Maria di Rovagnate riprende la precedente sua denominazione di Rovagnate.

ART. 3.

Il Prefetto di Como, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, provvederà:

1°) a regolare i rapporti patrimoniali tra i comuni interessati;

2°) a stabilire gli organici dei ricostituendi comuni di Santa Maria Hoè e di Rovagnate, fermo restando che il numero dei posti in organico ed i relativi gradi non potranno essere superiori a quelli in atto al momento della fusione dei comuni stessi, e che al personale oggi in servizio presso il comune di Santa Maria di Rovagnate che verrà inquadrato negli organici dei nuovi comuni, sarà conservato il grado ed il trattamento economico attualmente ad esso corrisposto.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.